



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

**PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO  
DI ESERCIZIO A SEGUITO DEL D.LGS. 139/2015**

**Aggiornato Novembre 2016**

Commissione Bilancio, Revisione e Principi Internazionali  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova  
Coordinatore: Dott. Paolo Maloberti



---

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova ringrazia i membri della Commissione “Bilancio, Revisione e Principi Internazionali” per il lavoro svolto e l’impegno profuso.



## Sommario

1. Procedimenti di Formazione.....	5
1.1 Adempimenti amministratori.....	5
1.2 Redazione progetto di bilancio e relazione sulla gestione .....	6
1.2.1 Progetto di bilancio.....	6
1.2.2 Relazione sulla gestione.....	8
2. Trasmissione Bilancio all’organo di Controllo .....	11
3. Deposito Bilancio presso la sede sociale .....	13
4. Approvazione Del Bilancio .....	15
4.1 Approvazione ordinaria.....	15
4.2 Approvazione in seconda convocazione .....	16
4.3 Mancata convocazione dell’assemblea .....	17
4.4 Maggior termine di approvazione .....	17
4.5 Modalità di convocazione .....	19
4.6 Invalidità della delibera di approvazione del Bilancio.....	20
4.7 Relazione sulla Gestione - carenza di informazioni, informazioni non veritiere.....	21
4.8 Omessa relazione del Collegio Sindacale .....	22
5. Pubblicazione .....	23
5.1 – Formato XBRL .....	24
6. Destinazione del Risultato di esercizio .....	33
6.1 Destinazione dell’Utile d’esercizio .....	33
6.2 Destinazione della Perdita d’esercizio .....	34



A cura di:

Roberto Cartasegna

Francesca Magnani

Stefania Pili

Donatella Vantaggiato



- Artt. 2364, 2366, 2423, 2429, 2478-bis, 2479 e 2479-bis, C.c.

## 1. Procedimenti di Formazione

### INQUADRAMENTO

Il Bilancio di esercizio diviene il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio al termine di un procedimento che si sostanzia nelle seguenti fasi

Gli amministratori delle società di capitali devono presentare ai soci al fine della relativa approvazione il “**progetto**” di bilancio costituito da (art. 2423 co.1 c.c.)

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota Integrativa
- – va trasmesso all'organo di controllo, se esistente, almeno **30 giorni prima** della data di approvazione;
- – va depositato presso la sede sociale nei **15 giorni precedenti** a quello fissato per l'approvazione.

Come noto, le società di capitali devono provvedere ad approvare il bilancio d'esercizio entro:

- 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per il bilancio 2016, entro il 30.4.2017);
- È comunque possibile usufruire del maggior termine di **180 giorni (29.6.2017)** in presenza di specifiche esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società, se previsto dallo statuto. In sede di approvazione del bilancio è proposta la destinazione del risultato dell'esercizio 2016 (distribuzione/accantonamento utile, copertura perdita, ecc.).

### 1.1 Adempimenti amministratori

**Termine di redazione del progetto di Bilancio.** Il legislatore non esplicita il termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere redatto ed approvato dall'organo amministrativo. Per la sua determinazione si procede con un calcolo a ritroso dal termine imposto dall'art.



2364 del c.c. per la riunione (in prima convocazione) della assemblea ordinaria: ai centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio vanno detratti gli “almeno trenta giorni “previsti dall’art. 2429 c.c. per la comunicazione del progetto di bilancio al Collegio Sindacale (o al soggetto incaricato della revisione ove esistente)

Per i Bilanci chiusi al 31/12/2016 entro il **30.4.2017**, ossia **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, gli amministratori delle società di capitali devono presentare ai soci per la relativa approvazione il sopra identificato “progetto” di bilancio.

## **1.2 Redazione progetto di bilancio e relazione sulla gestione**

### **1.2.1 Progetto di bilancio**

Gli amministratori devono redigere il progetto di Bilancio di esercizio costituito ai sensi dell’art. 2423 co. 1 c.c. da

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota Integrativa
- Relazione sulla Gestione, ove prevista

Le fasi propedeutiche per la predisposizione del progetto di bilancio sono le seguenti:

- Redazione da parte dell’ufficio amministrativo del brogliaccio del progetto di Bilancio
- Redazione sulla base della citata documentazione della prima bozza formale di Bilancio di Esercizio, che costituirà oggetto di discussione in sede di Consiglio di Amministrazione.

Va evidenziato che con il D.Lgs. n. 139/2015 attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE:

- sono state introdotte modifiche agli schemi del bilancio d’esercizio ordinario e abbreviato ex art. 2424, 2425 e 2435-bis. C.c. ;
- sono stati modificati i criteri di valutazione di talune voci di bilancio ex art. 2426, C.c.);



- è stato introdotto l'obbligo di redazione del Rendiconto finanziario ex nuovo art. 2425-ter, C.c.;
- è stato modificato il contenuto della Nota integrativa ex art. 2427, Cod. Civ.
- è stata introdotta una nuova struttura “semplificata” del bilancio adottabile dalle c.d. “micro-imprese” ex nuovo art. 2435-ter, C.c.. Dette modifiche, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, sono applicabili a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2016.

La Relazione sulla gestione evidenzia la situazione della società e l'andamento della gestione. Non è richiesta in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis, C.c. se nella Nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni:

- numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni / quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni / quote di società controllanti acquistate o cedute dalla società nel corso dell'esercizio, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi dell'acquisto / cessione.

Ai sensi dell'art. 2381, comma 4, C.c. gli amministratori non possono delegare la redazione del progetto di bilancio al Comitato esecutivo ovvero ad uno o più consiglieri. Il termine per la redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione differisce a seconda della presenza o meno dell'organo di controllo, in considerazione del fatto che detti documenti:

- in presenza dell'organo di controllo, devono essere trasmessi al Collegio sindacale / revisore **30 Giorni prima dell'assemblea** - L'organo di controllo predispone la propria relazione al Bilancio
- in assenza dell'organo di controllo, sono depositati direttamente presso la sede della società entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (180 giorni in caso di particolari esigenze).



### 1.2.2 Relazione sulla gestione

Come noto, il D.Lgs. n. 139/2015, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio d'esercizio e consolidato, oltre ad apportare una serie di novità:

- agli schemi del bilancio d'esercizio ordinario e abbreviato ex art. 2424, 2425 e 2435-bis., C.c. ;
- al contenuto della Nota integrativa ex art. 2427, C.c. ;

ha, tra l'altro, modificato il contenuto della Relazione sulla gestione disciplinata dall'art. 2428, C.c., confermando di fatto la maggior parte delle informazioni richieste nel testo previgente.

Si rammenta che dette novità sono applicabili dai bilanci degli esercizi aventi inizio dall'1.1.2016, ossia, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, dal bilancio 2016.

### NOVITA' DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO ORDINARIO

L'unica modifica operata dal citato D.Lgs. n. 139/2015 al contenuto della Relazione sulla gestione riguarda l'abrogazione del n. 5) del comma 3 dell'art. 2428, C.c., a seguito della quale nella stessa non è più richiesta l'informativa relativa ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio in quanto il **nuovo n. 22-quater) al comma 1 del citato art. 2427**, prevede che la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio vanno ora indicati nella Nota integrativa.

Tenendo conto di tale novità, nella Relazione sulla gestione del bilancio in forma ordinaria sono richieste le seguenti informazioni ai sensi del nuovo art. 2428 del Codice Civile:

- l'analisi della situazione della società;
- l'analisi dell'andamento della società;
- l'analisi del risultato della gestione;
- una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.





L'analisi di deve essere coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

3. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- a. le attività di ricerca e di sviluppo;
- b. i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- c. il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- d. il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- e. l'evoluzione prevedibile della gestione;
- f. in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
  - gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
  - l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

4. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.



## ATTENZIONE

Sono previsti ulteriori obblighi previsti dal Cod.Civ.:

- **l'Art. 2364 co.2** prevede che la Relazione sulla Gestione contenga l'indicazione dei motivi a fronte dei quali la convocazione dell'assemblea è avvenuta entro 180 giorni (anziché 120) dalla chiusura dell'esercizio
- **l'Art. 2391 bis co. 1** che impone **alle società quotate** di fornire le indicazioni sulle **operazioni con le c.d. “parti correlate”**;
- **l'Art. 2497 co. 5** che prevede per le società soggette a direzione e coordinamento, l'obbligo di indicare i rapporti con la società che esercita tale attività e gli effetti che la stessa ha sull'esercizio dell'impresa e sui suoi risultati.
- **L'art. 2497 ter**, prevede la descrizione nella Relazione sulla Gestione delle decisioni della società, se influenzate dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento;
- **L'art. 2545** che impone agli amministratori delle società cooperative di dare evidenza dei criteri seguiti per il conseguimento degli scopi mutualistici.

## BILANCIO ABBREVIATO E MICRO-IMPRESE

Come noto, la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis, C.c., è limitata alle società che non hanno emesso titoli negoziati nei mercati regolamentati, sempreché nel primo esercizio di attività o successivamente per 2 esercizi consecutivi non abbiano superato 2 dei 3 seguenti limiti:

### PARAMETRI DI RIFERIMENTO LIMITI per Bilancio Abbreviato

<b>Attivo Stato Patrimoniale</b>	<b>€ 4.400.000</b>
<b>Ricavi delle vendite e prestazioni</b>	<b>€ 8.800.000</b>
<b>Dipendenti occupati in media nell'esercizio</b>	<b>50</b>

Per tali società è confermato l'esonero dalla Relazione sulla gestione a condizione che nella Nota integrativa siano riportate le informazioni previste dai nn. 3) e 4) del **citato art. 2428** (numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti).



Per le società che redigono il bilancio abbreviato inoltre non è previsto l'obbligo di redigere il Rendiconto Finanziario.

La possibilità di redigere il bilancio nella forma prevista per le micro-imprese, dettata dall'art. 2435-ter, C.c., è limitata alle società che “nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale</b>       | <b>175.000 euro</b> |
| <b>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>          | <b>350.000 euro</b> |
| <b>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:</b> | <b>5 unità</b>      |

Ai sensi del nuovo art. 2435-ter, C.c., le c.d. “micro-imprese” possono:

- redigere il bilancio d'esercizio utilizzando gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico (ed i relativi criteri di valutazione) del bilancio abbreviato ex art. 2435-bis, Cod. Civ.;
- sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione, se in calce allo Stato patrimoniale sono riportate le citate informazioni di cui ai nn. 3) e 4);
- sono esonerate dalla redazione del Rendiconto Finanziario.

## **2. Trasmissione Bilancio all'organo di Controllo**

Alla fine di tale procedimento gli amministratori comunicano la formazione del Progetto di Bilancio all'organo di Controllo affinché possa procedere alla predisposizione della  
RELAZIONE DEI SINDACI



La relazione del Collegio Sindacale consiste in una serie di attestazioni, giudizi e proposte

### **NUOVI OBBLIGHI PER IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Come disposto dall'art. 14, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 39/2010, il soggetto incaricato della revisione legale (Collegio sindacale, società di revisione o revisore legale) nella propria relazione deve esprimere, tra l'altro, **un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella Relazione sulla gestione, predisposta dagli amministratori, con il bilancio d'esercizio.**

Ora l'art. 10, D.Lgs. n. 139/2015, aggiunge alla citata lett. e) i seguenti ulteriori elementi da ricomprendere nella relazione in esame:

- giudizio sulla conformità della Relazione sulla gestione alle norme di legge;
- dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto, acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella Relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.

### **TRASMISSIONE DEL BILANCIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO**

Il progetto di bilancio unitamente alla Relazione sulla gestione devono essere trasmessi all'organo di controllo (Collegio sindacale o revisore / società di revisione) almeno 30 giorni prima rispetto a quello fissato per l'approvazione del bilancio, ai sensi del comma 2 dell'art.



2429, per consentire “*osservazioni e ... proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione*”. In particolare, il termine per la trasmissione del progetto di bilancio / Relazione sulla gestione all’organo di controllo va individuato, a ritroso, a partire dalla data di convocazione dei soci fissata dagli amministratori.

Dopo aver ricevuto dagli amministratori il progetto di bilancio:

- il Collegio sindacale deve redigere una relazione riportante i risultati dell’esercizio e l’attività svolta nonché le osservazioni e proposte sul bilancio;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (Collegio sindacale / Revisore unico / società di revisione) deve predisporre un’apposita relazione contenente il giudizio sul bilancio. In assenza dell’organo di controllo gli amministratori della srl, non essendo tenuti al predetto adempimento nei 30 giorni antecedenti alla data fissata per l’approvazione del bilancio, procedono direttamente al deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione.

### **3. Deposito Bilancio presso la sede sociale**

Come noto, le società di capitali devono provvedere ad approvare il bilancio d’esercizio entro:

- 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (per il bilancio 2016, entro il 30.4.2017);
- 180 giorni in caso di particolari esigenze (per il bilancio 2016, entro il 29.6.2017).

Il progetto di bilancio, corredato dalle eventuali Relazione sulla gestione e del Collegio sindacale / soggetto incaricato del controllo legale dei conti, va depositato presso la sede della società, affinché i soci possano prenderne visione, **nei 15 giorni antecedenti l’assemblea** e finché è approvato, come disposto dal comma 3 del citato art. 2429 Cod.Civ..

**Esempio 1:** Assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2016 è convocata per il giorno 28/04/2017:



<b>Convocazione assemblea approvazione bilancio</b>	<b>Trasmissione all'organo di controllo del progetto di Bilancio/Relazione sulla gestione</b>
28/04/2017	Entro il 30/03/2017

**Esempio 2:** Assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2016 è convocata per il giorno 25/06/2017 usufruendo del maggior termine di 180 giorni pertanto:

<b>Convocazione assemblea approvazione bilancio</b>	<b>Trasmissione all'organo di controllo del progetto di Bilancio/Relazione sulla gestione</b>
25/06/2017	Entro il 27/5/2017

Se a causa della tardiva trasmissione del Progetto di Bilancio il Collegio Sindacale omette il deposito della propria relazione, l'assemblea è priva di uno strumento fondamentale con la conseguente **annullabilità della delibera** di approvazione del Bilancio (**Tribunale Verona 08/04/89**)

Il mancato rispetto del termine **non comporta un vizio nella delibera di approvazione** del Bilancio a meno che il ritardo abbia determinato l'omesso deposito della Relazione da parte del Collegio Sindacale. (**Tribunale di Trento - Ordinanza del 28/09/99**).

In assenza di organo di controllo (di una SRL) gli amministratori della SRL non essendo tenuti a tale adempimento, **nei 30 giorni antecedenti la data dell'assemblea** per l'approvazione del Bilancio depositano il progetto di Bilancio e della relazione sulla Gestione (se esistente).

Relativamente all'adempimento in esame si segnalano i seguenti orientamenti giurisprudenziali:



**Corte Cassazione 17.1.2001, n. 560** L'obbligo del deposito è considerato correttamente adempiuto ancorché i documenti siano a disposizione dei soci soltanto negli orari d'ufficio e nei giorni non festivi.

**Tribunale Milano 3.9.2003 Tribunale Biella 7.7.2006** Il mancato / tardivo deposito del progetto di bilancio comporta **l'annullabilità della delibera assembleare**.

**Tribunale Rimini 25.2.2005** I soci possono richiedere copia dei documenti depositati esclusivamente se “la semplice presa visione non consente un'adeguata informazione”.

**Tribunale Milano 10.3.2005** L'obbligo di deposito è soddisfatto anche qualora i documenti siano trasmessi alla società non in forma cartacea ma tramite posta elettronica e gli stessi siano resi disponibili ai soci.

**Tribunale Milano 27.4.2007, n. 5038** Non rileva il deposito del progetto di bilancio presso la sede amministrativa / altra unità operativa diversa dalla sede risultante dallo statuto; il deposito deve essere effettivo e continuativo; non è sufficiente che ai soci sia consentito prenderne visione “previo appuntamento”.

## 4. Approvazione Del Bilancio

### • Convocazione assemblea

“Gli amministratori hanno il potere di convocare l'assemblea quando lo ritengono opportuno. E' imposta una periodicità minima delle riunioni assembleari correlata all'approvazione dei risultati della gestione affinché i soci possano conoscerli controllarli discuterli ed eventualmente approvarli.

#### 4.1 Approvazione ordinaria

**Per le Spa Ai sensi dell'art. 2364, comma 2, C.c.**, gli amministratori devono convocare l'assemblea entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a 180 giorni, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.



**Per Srl Ai sensi dell'art. 2478-bis, C.c.**, gli amministratori devono “presentare” il bilancio “ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364”. Il termine ordinario per l'approvazione (o meglio, nelle srl per la presentazione ai soci) del bilancio è quindi fissato in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Pertanto, come accennato, relativamente al bilancio 2017, la convocazione dei soci da parte degli amministratori per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, va effettuata entro il:

- 30.4.2017 (termine ordinario);
- 29.6.2017 (termine differito) al sussistere di particolari esigenze. Va evidenziato che, come affermato dalla Corte d'appello di Milano nella sentenza 13.2.2008, la richiesta del socio, fatta nel corso dell'assemblea di approvazione, di esaminare del tutto “ex novo” il bilancio ed i documenti contabili è “ingiustificata e defatigatoria” oltre che incompatibile con il corso normale di svolgimento della riunione e relative finalità, tanto più se il bilancio e gli allegati sono stati previamente messi a disposizione dei soci con un congruo anticipo: l'omessa verifica dei dati contabili è quindi ascrivibile ad un mero volontario comportamento del socio.

#### **4.2 Approvazione in seconda convocazione**

Il termine di 120 / 180 giorni, come affermato dalla prevalente dottrina, deve ritenersi riferito alla data della prima convocazione dell'assemblea e, pertanto, il bilancio può essere approvato anche in seconda convocazione, oltre i predetti termini. Nell'avviso di convocazione può essere già fissato il giorno per la seconda convocazione, che comunque non può tenersi nello stesso giorno della prima. Va evidenziato che:

- **nelle spa**, ai sensi dell'art. 2369, C.c., se il giorno della relativa adunanza non è indicato nell'avviso della “prima” convocazione, la stessa va riconvocata entro 30 giorni dalla data di quest'ultima;
- **nelle srl**, ancorché non espressamente disciplinata, la seconda convocazione è ritenuta comunque possibile, se prevista dall'atto costitutivo.





### 4.3 Mancata convocazione dell'assemblea

In caso di:

- inadempimento degli amministratori, la convocazione dell'assemblea va effettuata dal Collegio sindacale;
- omessa convocazione entro i termini previsti da parte degli amministratori (o del Collegio sindacale in caso di inadempienza degli amministratori) è applicabile la sanzione da € 1.032 a € 6.197 ad ogni amministratore / sindaco, ex art. 2631, C.c.. L'attività di accertamento, contestazione e irrogazione delle sanzioni spetta alla CCIAA, come specificato dal MISE nella Circolare 29.4.2014, n. 72265.

La tardività della convocazione non determina l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio.

### 4.4 Maggior termine di approvazione

Il bilancio può essere approvato / presentato ai soci per l'approvazione, ai sensi del citato art. 2478- bis, entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio soltanto se tale possibilità (e non anche le cause che lo legittimano) è prevista dallo statuto, in presenza di:

- società tenute alla redazione del bilancio consolidato; ovvero
- particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.

Come specificato dal **Consiglio Notarile di Milano nella massima 9.12.2013, n. 15** “la clausola statutaria che consente la presentazione del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, previsto dall'art. 2364 e, per rinvio, dall'art. 2478-bis non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso”. Per fruire del maggior termine non è sufficiente la sussistenza di generiche “particolari esigenze”, ma le stesse devono essere connesse con la struttura e l'oggetto della società. Così, ad esempio, potrebbero costituire motivo di rinvio i seguenti fatti:

- esistenza di sedi operative distaccate, anche all'estero, ciascuna dotata di propria autonomia gestionale e contabile, con conseguente necessità di consolidamento dei risultati;



- esistenza di cause di forza maggiore (ad esempio, calamità naturali, furti, incendi);
- partecipazione della società ad operazioni di ristrutturazione aziendale (ad esempio, fusione, scissione, conferimento, ecc.);
- esistenza di patrimoni separati;
- presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto;
- cambiamento dei sistemi / programmi informatici per la rilevazione delle operazioni di gestione;
- recepimento, ai fini della redazione del bilancio, dei Principi contabili internazionali (IAS / IFRS);
- necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli stati di avanzamento lavori (SAL) da parte del committente.

Le particolari esigenze che comportano il differimento:

- devono essere riconosciute dagli amministratori con una delibera adottata prima del termine ordinario dei 120 giorni, come “richiesto” dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione 13.3.76, n. 10/503;
- vanno segnalate dagli amministratori nella Relazione sulla gestione o, in caso di bilancio in forma abbreviata, nella Nota integrativa, come disposto dal citato art. 2364, comma 2.

Va evidenziato che anche qualora le motivazioni assunte dagli amministratori per giustificare il differimento siano ritenute insufficienti, in dottrina e in giurisprudenza viene ritenuta comunque valida la delibera di approvazione del bilancio.

Rimane in capo ai soci, considerato il relativo diritto alla percezione degli utili, il sindacato in ordine alla discrezionalità degli amministratori circa la ricorrenza delle particolari esigenze. In linea generale, non può costituire una giustificazione al differimento dell'approvazione a 180 giorni la rivalutazione dei beni d'impresa prevista dalla Finanziaria 2016 da effettuarsi nel bilancio 2015 e riguardante i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014. Tuttavia, come ritenuto



da **Assonime nella Circolare 14.7.2009, n. 30**, tale possibilità è consentita “in tutti i casi in cui sia dimostrabile che la rivalutazione, in ragione della particolare struttura del patrimonio dell'impresa – caratterizzato, ad esempio, dalla preponderanza o dalla complessa articolazione degli immobili – renda necessaria la predisposizione di laboriose operazioni (quali perizie di stima dei valori dei beni, elaborazione di dati contabili, etc.) che richiedano tempi di esecuzione non compatibili con l'ordinario termine di approvazione del bilancio”.

#### **4.5 Modalità di convocazione**

Ai fini dell'approvazione del bilancio la convocazione dei soci va effettuata con modalità differenziate a seconda del tipo di società (spa / srl).

- **SPA** Ai sensi dell'art. 2366, C.c., gli amministratori devono convocare l'assemblea mediante pubblicazione di un apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale o in almeno un quotidiano individuato dallo statuto, almeno 15 giorni prima rispetto a quello fissato per l'assemblea. L'avviso va obbligatoriamente pubblicato sulla G.U. se i quotidiani individuati dallo statuto hanno cessato le pubblicazioni. L'avviso di convocazione deve riportare i seguenti elementi:
  - giorno, ora e luogo dell'adunanza;
  - elenco delle materie da trattare, ossia l'ordine del giorno (approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 e destinazione del risultato d'esercizio). Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, se previsto dallo statuto, la convocazione dei soci può essere effettuata mediante mezzi (fax, raccomandata, e-mail, ecc.) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea. In mancanza della formalità di convocazione dell'assemblea, ai fini della valida costituzione della stessa è richiesto che: – sia rappresentato l'intero capitale sociale; – vi partecipi la maggioranza degli amministratori e componenti l'organo di controllo.
- **SRL** L'approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2479, C.c., è riservata inderogabilmente alla competenza dei soci e può essere adottata, alternativamente:



- con decisione, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ossia senza una formale delibera assembleare, se espressamente previsto dall'atto costitutivo;
- dall'assemblea, se l'approvazione del bilancio è riservata all'organo collegiale.

L'atto costitutivo, come stabilito dall'art. 2479-bis, C.c., può prevedere:

- il luogo in cui l'assemblea dei soci si riunisce; se nulla è disposto in proposito l'assemblea si riunisce presso la sede della società;
- le modalità di convocazione (ad esempio, a mezzo fax, e-mail, ecc.) tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti oggetto di trattazione.

Se nulla è disposto in merito, la convocazione va effettuata mediante lettera raccomandata:

- spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'assemblea al domicilio risultante dal Registro delle Imprese;
- riportante il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare.

In mancanza della formalità di convocazione dell'assemblea, ai fini della valida costituzione della stessa è richiesto che:

- vi partecipi l'intero capitale sociale;
- tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento (assemblea totalitaria).

#### **4.6 Invalidità della delibera di approvazione del Bilancio**

In merito all'invalidità della delibera di approvazione del bilancio l'art. 2434-bis, C.c., richiama le “azioni” di cui agli artt. 2377 e 2379, ossia l'annullabilità e la nullità.

In particolare:

**Annulabilità** Riguarda le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello statuto e può essere fatta valere **entro 90 giorni dall'iscrizione/deposito della stessa presso il Registro delle Imprese**, da parte dei soci assenti, dissenzienti o astenuti, nonché degli amministratori, Consiglio di sorveglianza o Collegio sindacale. Per proporre l'azione di



annullabilità i soci devono possedere un numero di azioni aventi diritto di voto che rappresentano, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale. Con riferimento al caso specifico della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio l'annullabilità può essere collegata a vizi procedurali.

**Nullità** Si manifesta in caso di mancata convocazione dell'assemblea, mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità del relativo oggetto e l'impugnazione può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse nei 3 anni successivi l'iscrizione/deposito della delibera presso il Registro delle Imprese. Con riferimento al caso specifico della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio la nullità può essere collegata a vizi di contenuto del bilancio o di illiceità dell'oggetto della delibera.

Relativamente **all'annullabilità** della delibera si segnalano le seguenti pronunce giurisprudenziali.

**Tribunale Brescia 27.9.2003** L'annullabilità si può verificare in caso di mancato deposito del progetto di bilancio nei 15 giorni precedenti la convocazione dell'assemblea. Infatti, la mancata presa visione da parte dei soci rappresenta una violazione del diritto all'informazione degli stessi.

**Tribunale Milano 15.6.2005** La delibera di approvazione del bilancio è annullabile qualora, in assenza degli amministratori, la società non sia in grado di fornire ai soci tutte le notizie richieste.

**Tribunale Catania 10.8.2007** Può generare l'annullabilità della delibera il “reiterato ed immotivato rifiuto di approvare il bilancio di esercizio”, da parte di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale, “comportante lo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea”.

#### **4.7 Relazione sulla Gestione - carenza di informazioni, informazioni non veritiere.**

I vizi relativi alla Relazione sulla gestione non possono determinare la nullità della delibera di approvazione del bilancio, come evidenziato dalle seguenti pronunce giurisprudenziali.

**Tribunale Milano 25.2.2013, n. 2613** La Relazione sulla gestione, a differenza della Nota integrativa, non è oggetto di approvazione da parte dell'assemblea, posto che detto



documento, “per espressa scelta normativa, correda il bilancio ma non è parte costitutiva dello stesso”. Pertanto, la Relazione che evidenzia una carenza di informazioni ovvero la presenza di informazioni non veritiere non determina la nullità della delibera di approvazione del bilancio, bensì costituisce presupposto per una **pronuncia di annullamento** per vizio del procedimento di approvazione, salvo che le “irregolarità” siano tali da rendere non chiaramente intellegibile o, addirittura, di “falsare sul punto il bilancio stesso”. In tal caso, infatti, le stesse si tradurrebbero in un vizio del bilancio e quindi dell’oggetto della delibera.

**Tribunale Roma 29.7.2013, n. 16678** La Relazione sulla gestione rappresenta un documento autonomo rispetto al bilancio, collocandosi “all’esterno” dello stesso. Detta autonomia “si manifesta sia in senso formale, non essendo la relazione ... sottoposta all’approvazione dell’assemblea ... sia in senso sostanziale, nella diversità di contenuto e di funzioni”. Pertanto, i vizi riguardanti la Relazione non si riflettono sul bilancio d’esercizio, ma possono solo comportare una responsabilità degli amministratori, ponendosi la tutela del socio in un contesto esclusivamente risarcitorio, e non demolitorio, del bilancio.

**Tribunale Milano 23.1.2014, n. 1062** In considerazione del “diverso oggetto rappresentato dalle «comunicazioni» incluse nella relazione di gestione”, ossia in un documento che, per espressa scelta del Legislatore, risulta soltanto collegato al bilancio e si caratterizza per una funzione di illustrazione ampiamente valutativa, “la migliore dottrina, rimarcando la netta distinzione di oggetto e di funzione ... ha puntualmente sottolineato che «la relazione di gestione», a differenza della nota integrativa, non è oggetto di approvazione assembleare, sì che le sue insufficienze non potranno dare luogo a nullità della deliberazione di bilancio ma tutt’al più, se di rilevanza tale da viziare il procedimento di approvazione di quello, ad annullabilità della stessa”.

#### **4.8 Omessa relazione del Collegio Sindacale**

In merito alla mancata redazione, da parte del Collegio sindacale, della relazione al bilancio, in dottrina e giurisprudenza si sono sviluppate tesi differenti circa il relativo effetto sulla delibera di approvazione del bilancio. In particolare si segnalano le seguenti pronunce. **Corte d’Appello Milano 26.5.98**. La mancata redazione della Relazione al bilancio da parte dell’organo di controllo determina la nullità della delibera.



**Tribunale Latina 23.3.2011** La mancata redazione della Relazione al bilancio da parte dell'organo di controllo determina la mera annullabilità della delibera. Tale orientamento conferma l'interpretazione della prevalente dottrina.

## 5. Pubblicazione

La pubblicazione conclude il procedimento relativo al bilancio in approvazione. L'art. 2345 del Cod. Civ. impone agli amministratori di depositare presso l'ufficio del Registro delle Imprese:

- Una copia del Bilancio
- Le relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c.
- Il verbale di approvazione dell'assemblea;
- L'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del Bilancio, con l'indicazione del numero di azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che non sono titolari dei diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco soci deve anche essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'anno precedente. Le società di nuova costituzione, qualora non abbiano variato la compagine sociale rispetto all'elenco soci depositato in sede di costituzione, possono utilizzare l'opzione conferma elenco soci.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16, comma 12-octies della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del D.L. 29/11/2008 n. 185, che ha modificato l'articolo 2474bis cod. civ., già dal 30 marzo 2009 è **stato abolito, per le società a responsabilità limitata e consortili a responsabilità limitata**, l'obbligo di deposito dell'elenco soci riferito alla data di approvazione del bilancio di esercizio.

La funzione della Pubblicazione del Bilancio vale come “Deposito” presso il Registro delle Imprese a titolo conoscitivo tipico della pubblicità notizia a mezzo della quale si consente a TUTTI gli interessati di esaminare il Bilancio e di trarre le conclusioni sui rapporti da instaurare o da proseguire con la Società.



### 5.1 – Formato XBRL

Vi è l'obbligo di presentare i Bilanci e la Nota Integrativa al Registro delle imprese in “formato elettronico elaborabile” (eXtensible Business Reporting Language). E' un linguaggio informatico derivato dalla tecnologia XML (eXtensible Markup Language) sviluppato dal consorzio internazionale XBRL International per la predisposizione l'analisi e la trasmissione elettronica delle informazioni economico finanziarie.

Lo stesso va quindi elaborato nel rispetto della c.d. “tassonomia”, ossia della classificazione delle voci contabili che è univocamente individuata da un'etichetta (c.d. tag) cui è associato un insieme di informazioni che ne qualificano i riferimenti normativi, i criteri di presentazione e le possibili traduzioni in lingue diverse.

Il bilancio d'esercizio da depositare, come precisato nel citato Manuale operativo Unioncamere, va elaborato in formato XBRL:

- nel rispetto della tassonomia, disponibile sul sito Internet delle Camere di Commercio che consente di rendere corrispondente il bilancio XBRL a quello approvato dai soci, “riducendo drasticamente la necessità del doppio deposito” (prospetto e Nota integrativa sia in formato XBRL che in formato PDF/A-1);
- obbligatoriamente con riferimento allo Stato patrimoniale, al Conto economico e alla Nota integrativa e Rendiconto Finanziario ove previsto. La nuova tassonomia riguarda esclusivamente la Nota integrativa del bilancio d'esercizio (per il bilancio consolidato la stessa va redatta in formato PDF/A-1). Gli altri documenti allegati (ad esempio, verbale di approvazione, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale o del revisore legale) vanno prodotti nel formato PDF/A-1.

La nuova tassonomia, completa anche della parte relativa alla Nota integrativa, consente di includere in un unico file l'intero bilancio.

La tassonomia XBRL da utilizzare per il 2016, ed attualmente disponibile è la versione "**2015-12-14**". Il bilancio prodotto sarà **completo di prospetti contabili e nota integrativa** per il bilancio di esercizio nelle due forme, ordinario e abbreviato. Il formato XBRL per il bilancio consolidato sarà limitato ai prospetti contabili secondo la tassonomia versione 2011-01-04. Viste le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015, tuttavia, ci si aspetta





che verrà rilasciata una nuova tassonomia, che tenga in considerazione le modifiche agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e ricomprenda al suo interno anche il prospetto del Rendiconto finanziario.

**IPOTESI DI “DOPPIO” DEPOSITO** Qualora la tassonomia non sia compatibile, per la particolare situazione della società, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità statuiti dall’art. 2423, C.c., è possibile allegare lo Stato patrimoniale, il Conto economico e/o la Nota integrativa in formato PDF/A-1, in aggiunta al formato XBRL. In tal caso l’istanza XBRL deve contenere le informazioni (introduzione, tabelle, parte conclusiva) presenti nella Nota integrativa allegata in formato PDF/A-1, con le dichiarazioni di conformità. In particolare, in calce alla Nota integrativa XBRL, nel campo “Dichiarazione di conformità”, va riportato quanto segue:

**“Il sottoscritto (nome e cognome) dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile”.** Anche i documenti in formato PDF/A-1 devono riportare la dichiarazione di conformità. Come evidenziato nel citato Manuale operativo, il doppio deposito non è necessario in presenza di differenze esclusivamente formali tra il documento approvato dai soci e quello in formato XBRL posto che in tal caso non si determina la nullità della deliberazione dei soci. A tale proposito la **Corte d’appello di Torino, nella sentenza 24.8.2000**, ha affermato che “non si ha nullità se la violazione è sostanzialmente irrilevante, in quanto priva di consistenza, pertanto meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione a seguito delle informazioni rese in assemblea”.



**AMBITO OGGETTIVO:**

Salvo alcune specifiche eccezioni, il bilancio va presentato in formato XBRL.

<b>Tipologia bilancio</b>	<b>Obbligo XBRL</b>
Bilancio d’esercizio (in forma ordinaria o abbreviata), anche per le società in liquidazione	<b>SI</b>
Bilancio consolidato Situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) Bilancio finale di liquidazione	
Bilancio consolidato	
Bilancio finale di liquidazione	<b>NO</b>
Situazioni patrimoniali e finanziarie allegate ai progetti di fusione e scissione	
Bilancio consolidato della controllante / di società di persone	
Bilancio di società estero con sede secondaria in Italia	
Bilancio sociale Situazione patrimoniale di imprese sociali	

**AMBITO SOGGETTIVO** I soggetti obbligati / esclusi dalla presentazione del bilancio in formato XBRL sono i seguenti.

-Società di capitali (srl, spa, sapa, società cooperative)	<b>SI</b>
- Consorzi con attività esterna, ai fini del deposito della situazione patrimoniale ex art. SI 2615-bis, C.c.	
Società:	



<ul style="list-style-type: none"><li>– quotate (comprese, oltre quelle con azioni quotate, anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino, come ad esempio, obbligazioni)</li> <li>– anche non quotate, che redigono, per obbligo / facoltà, il bilancio (anche consolidato) in conformità ai Principi contabili internazionali (IAS / IFRS)</li> <li>– di assicurazione e riassicurazione – banche ed istituti finanziari</li> <li>– che depositano il bilancio di esercizi chiusi prima del 16.2.2009 – controllate e quelle incluse nel bilancio consolidato redatto dalle predette società escluse</li></ul>	<b>NO</b>
--	-----------

#### **LA NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO XBRL**

A seguito della pubblicazione sulla G.U. 19.12.2014, n. 294, ad opera del Ministero dello Sviluppo economico, dal bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2014 è divenuto obbligatorio l’utilizzo del formato XBRL anche per la Nota integrativa. Più specificatamente, come precisato da XBRL Italia nel Comunicato stampa 17.2.2015 “l’obbligo di deposito con la nuova tassonomia decorre dal 3 marzo 2015, ma con riferimento ai bilanci d’esercizio approvati a partire da tale data e relativi a periodi amministrativi chiusi il 31 dicembre 2014 o successivamente”. Rimane comunque possibile allegare il suddetto documento anche in formato PDF/A-1 se, per la particolare situazione aziendale, la tassonomia non è giudicata compatibile con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità statuiti dall’art. 2423, C.c., analogamente a quanto applicabile per gli schemi di bilancio. La nuova tassonomia riguarda esclusivamente la Nota integrativa del bilancio d’esercizio (per il bilancio consolidato la stessa continuerà ad essere redatta in formato PDF/A-1). Il verbale di approvazione e, se presenti, la Relazione sulla gestione e la Relazione dell’organo di controllo vanno redatti in formato PDF/A-1. La nuova tassonomia costituisce un’estensione di quella relativa agli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico e consente di includere in un unico file digitale elaborabile l’intero bilancio. **Come precisato sopra, si attente una nuova tassonomia per i bilanci chiusi al 31.12.2016** che tenga in considerazione le modifiche agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e ricomprenda al suo interno anche il prospetto del Rendiconto finanziario, per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.



## **CARATTERISTICHE E STRUTTURA DELLA NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO XBRL**

La Nota integrativa rappresenta il documento nel quale deve essere riportata una serie di informazioni esplicative delle voci di bilancio, espressamente individuate dall'art. 2427 e da altre specifiche disposizioni del Codice civile.

Per il bilancio in forma abbreviata, come stabilito dall'art. 2435-bis, C.c., alcune indicazioni possono essere omesse.

Secondo la **Corte di Cassazione (sentenza 17.10.2014, n. 22016)** qualora dal bilancio e dai relativi allegati (tra cui la Nota integrativa) “non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte”, il bilancio è illecito e quindi nulla la deliberazione di approvazione dello stesso (nel caso in esame, nella Nota integrativa era stata omessa l'adeguata motivazione in merito al cambiamento del criterio di valutazione delle immobilizzazioni). Come specificato da XBRL Italia nel “Documento d'accompagnamento alla Tassonomia integrata del bilancio d'esercizio”, la Nota integrativa codifica esclusivamente le informazioni previste dal Codice civile; possono comunque essere fornite maggiori informazioni legate alla conformità ai Principi contabili nazionali o alle esigenze del redattore mediante la personalizzazione della stessa. Alla luce di ciò la tassonomia riferita alla Nota integrativa si limita ad esprimere in formato XBRL le informazioni civilistiche suscettibili di essere esposte in forma tabellare; sono comunque previsti campi di testo “liberi”, che precedono e seguono ciascuna tabella, utilizzabili in modo flessibile, al fine di fornire ed articolare le ulteriori informazioni. Va evidenziato che mentre fino ad ora il redattore del bilancio disponeva di “ampia libertà” nella predisposizione della Nota integrativa, sia pure nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 2427, a seguito del nuovo obbligo lo stesso sarà maggiormente vincolato dagli schemi standard proposti, con minore possibilità di personalizzare detto documento.

## **SEZIONI DELLA NOTA INTEGRATIVA**

La Nota integrativa è suddivisa nelle seguenti 5 sezioni:

1. parte iniziale descrittiva, liberamente compilabile, nella quale possono essere, tra l'altro, riportati i criteri contabili adottati;



2. sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti riferiti alle voci dello Stato patrimoniale e agli impegni non risultanti dai conti d'ordine;
3. sezione riferita al Conto economico;
4. sezione residuale relativa ad altre informazioni di varia natura (ad esempio, dati sull'occupazione, compensi agli organi sociali, strumenti finanziari emessi dalla società);
5. parte finale, costituita da 2 campi di testo nei quali riportare, come evidenziato nel citato Documento, le conclusioni, “i suggerimenti sulla destinazione del risultato d'esercizio” nonché la dichiarazione di conformità ai fini del deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese. Tale struttura della Nota integrativa è comune sia per il bilancio ordinario che per quello in forma abbreviata, ancorché i dati in essa richiesti presentino un diverso dettaglio informativo.

### **Tabelle nella Nota integrativa**

Sono presenti numerose tabelle per ognuna delle quali è indicato il riferimento normativo e, in particolare, il comma e il punto di cui agli artt. 2427 e 2427-bis, C.c. Ciò rappresenta un “aiuto” al fine di comprendere la tipologia di informazioni richieste in ciascuna di esse. Le tabelle non seguono la sequenza numerica prevista dai citati artt. 2427 e 2427-bis, C.c. bensì l'ordine delle relative voci degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico, come peraltro richiesto dal nuovo Principio contabile OIC n. 12. In merito il citato Documento evidenzia che trattasi di “un criterio economico-aziendale assolutamente preferibile, proprio in termini di chiarezza, rispetto alla prassi giuridico-formale ...” ormai conforme al contenuto della nuova Direttiva comunitaria in materia di bilancio. Il numero di tabelle presenti, ciascuna preceduta e seguita da un campo testuale, rispettivamente di introduzione e di commento, è differenziato a seconda della tipologia di bilancio (ordinario o abbreviato) redatto

**Ordinario** Come evidenziato nel citato Documento, l'elevata numerosità delle tabelle è collegata alla necessità di “coprire” tutte le possibili situazioni che possono verificarsi. Non dovranno necessariamente essere utilizzate tutte le tabelle; infatti, qualora non siano presenti alcune fattispecie, le relative tabelle non dovranno essere compilate.



**Abbreviato** Il predetto Documento specifica che “per garantire la possibilità ... di ampliare lo spessore delle informazioni offerte ... si è ... scelto di consentire l’uso ... della maggior parte delle tabelle dell’ordinario”. Così, ad esempio, non sono presenti le tabelle relative alla fiscalità differita; qualora si intendano fornire le relative informazioni è possibile utilizzare le tabelle previste per il bilancio in forma ordinaria. In caso di scelta di utilizzo delle tabelle del bilancio ordinario, è inibito l’impiego di quelle originariamente previste per il bilancio abbreviato, “al fine di evitare problematiche di chiarezza”.

Non vanno compilate le tabelle che si riferiscono a situazioni che non si sono verificate nel corso dell’esercizio o non rilevanti per la rappresentazione della situazione aziendale. Alcune di esse potranno quindi essere ignorate se le fattispecie cui le stesse si riferiscono non sono presenti nella realtà della società (ad esempio, appartenenza ad un gruppo, detenzione di partecipazioni o derivati). Va evidenziato che a seguito dell’inserimento dei dati relativi allo Stato patrimoniale e al Conto economico, la compilazione di una parte delle tabelle relative alla Nota integrativa è automatica.

**Parte discorsiva** I campi di testo, come evidenziato nel citato Documento, sono presenti nella parte introduttiva e finale del documento nonché in corrispondenza delle singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico. Il redattore del bilancio “dovrà ... rimappare la parte discorsiva, scomponendola e attribuendola nel rispetto del principio di chiarezza, sui campi testuali ...”. Considerato che risulta possibile inserire anche frammenti HTML, l’utilizzo di detti campi consente una maggiore flessibilità con l’introduzione, se necessario, di testo formattato, elenchi puntati o ulteriori tabelle. Nel citato Documento viene comunque evidenziata, ai fini del rispetto del principio di chiarezza, la necessità di evitare la duplicazione dei dati. Poiché le tabelle non esauriscono l’obbligo informativo richiesto dalla legge ma assolvono alla funzione di fornire soltanto la parte dei dati che si presta ad un’esposizione in tale forma, l’utilizzo dei campi di testo che precedono e seguono dette tabelle diviene indispensabile al fine di rispettare il dettato normativo. In particolare qualora:

- il contenuto della tabella non sia sufficiente ad una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione aziendale, sarà possibile ovviare a tale situazione, “nei casi meno gravi” (ad esempio, qualora sia necessario un maggiore dettaglio), fornendo ulteriori informazioni attraverso l’utilizzo dei campi di testo (come accennato, per il bilancio



abbreviato è comunque possibile utilizzare, se più completa, la tabella prevista per il bilancio ordinario);

- la tabella risulti inutilizzabile, è possibile non compilarla, fornendo una propria tabella personalizzata nel campo testuale attraverso il codice HTML.

### **TABELLE DELLA NOTA INTEGRATIVA IN FORMA ABBREVIATA**

Di seguito si evidenziano le tabelle da riportare nella Nota integrativa del bilancio in forma abbreviata distinguendo quelle obbligatorie da quelle facoltative. Come accennato, in alcuni casi le tabelle obbligatorie possono essere “sostituite” dalle tabelle previste per il bilancio in forma ordinaria (tali fattispecie sono identificate da 1 asterisco). Per la Nota Integrativa al bilancio in forma ordinaria le tabelle di seguito riportate sono tutte obbligatorie (con l'esclusione di alcune per la sola Nota integrativa del bilancio abbreviato, identificate da 2 asterischi).

### **VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, VERIDICITÀ E CORRETTEZZA:**

Una questione molto dibattuta in merito al contenuto del bilancio attiene al contrasto con le c.d. “clausole generali” ex art. 2423, comma 2, C.c. (chiarezza, rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio). **Corte Cassazione 14.3.92, n. 3132** “Il contenuto del bilancio sociale deve consentire, in concreto, anche con l'ausilio delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo, la conoscenza effettiva dello stato finanziario ed economico della società e delle sue possibilità”. Di conseguenza “la delibera di approvazione che sia stata redatta trascurando le analitiche previsioni dell'art. 2424 c.c. è illecita se la esigenza di chiarezza è frustrata al punto da non consentire la percezione esatta della consistenza complessiva della società e da eludere l'interesse dei soci e dei terzi a conoscerla. Da questa fondamentale esigenza discende la inidoneità del bilancio ad espletare la sua concreta finalità informativa, di per sé, fonte di illegittimità, indipendentemente dall'intento che l'ha determinata e genera, inevitabilmente, in ragione della illiceità dell'oggetto, **la nullità della deliberazione che quel bilancio ha approvato**”.



**Corte Cassazione 21.2.2000, n. 27** “Redigere il bilancio con chiarezza è di per sé un obbligo legale degli amministratori, che non postula sollecitazioni, richieste o segnalazioni di alcun genere; pertanto se a fronte di un’appostazione non decifrabile un socio in assemblea di approvazione del bilancio chiede chiarimenti, non è tenuto affatto ad illustrare agli organi della società «i dubbi o i sospetti» che egli possa o meno nutrire. I chiarimenti vanno forniti in modo adeguato ed effettivo, non essendo ipotizzabile una gradualità dell’informazione a seconda delle motivazioni addotte per richiederla, perché è motivo congruo l’insufficienza dei dati desumibili dal bilancio e dai documenti di accompagnamento”.

**Corte Cassazione 7.3.2006, n. 4874** “I destinatari del bilancio in una società di capitali sono non soltanto i soci, ma tutti i terzi che possono essere interessati a conoscere, mediante la lettura del bilancio e dei relativi allegati ufficiali, la situazione patrimoniale ed economica” della società. Di conseguenza “le imprecisioni e le oscurità del bilancio non possono essere sanate dai prospetti informativi analitici, non allegati ufficialmente al bilancio medesimo o al verbale dell’assemblea che lo abbia approvato e, quindi, non conoscibili da parte della generalità degli interessati”.

**Tribunale Milano 18.11.2014** È nulla la delibera di approvazione del bilancio, per violazione dei principi di chiarezza e verità, qualora la Nota integrativa presenti gravi carenze informative **nonché l’assenza delle informazioni relative al cambiamento dei criteri di valutazione**. Nel caso di specie la Nota integrativa era priva dei prospetti e delle indicazioni relative alle variazioni e alle voci del patrimonio netto, riportava l’indicazione di utili di esercizi precedenti inesistenti in quanto mai conseguiti e non rappresentati in bilancio e non evidenziava la consistenza e la copertura finanziaria dell’incremento delle immobilizzazioni.

**Tribunale Milano 28.7.2015, n. 9104** È nulla la delibera di approvazione del bilancio, per violazione dei principi di chiarezza e verità, qualora gli amministratori, a fronte della richiesta del Collegio sindacale di fornire ulteriori chiarimenti in merito ad alcune voci, si siano limitati ad affermare genericamente di aver recepito le indicazioni dell’organo di controllo.

Il bilancio d’esercizio di una società di capitali redatto in violazione dei **principi di chiarezza e precisione è illecito e di conseguenza è nulla la delibera assembleare che lo ha approvato**. In particolare, tale situazione si verifica “sia quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio (o il dato





destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, sia in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte”.

**TERMINE DI IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO** Secondo quanto disposto dall'art. 2434-bis, C.c., le azioni di impugnazione della delibera assembleare ex artt. 2377 e 2379, C.c. “non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo”.

## **6. Destinazione del Risultato di esercizio**

Con la predisposizione del bilancio viene determinato il risultato dell'esercizio che può concretizzarsi in un utile o in una perdita. In relazione a tale risultato gli amministratori, in sede di approvazione del bilancio, propongono ai soci la relativa destinazione.

### **6.1 Destinazione dell'Utile d'esercizio**

- **Accantonamento a riserva** L'utile d'esercizio va obbligatoriamente accantonato a riserva legale (per almeno il 5%), fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale, nonché, se previsto, a riserva statutaria. Lo stesso può essere altresì accantonato ad altre riserve non obbligatorie (ad esempio, riserva straordinaria). Come specificato dal Principio contabile OIC n. 28, le riserve di utili vanno iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo a quello da cui l'utile emerge in quanto, generalmente, è necessaria l'approvazione del bilancio da parte dei soci e la delibera di destinazione dell'utile.
- **se previsto dall'atto costitutivo, accantonamento a favore dei promotori**, indipendentemente dalla qualità di soci e dei soci fondatori, ai sensi degli artt. 2340 e 2341, C.c., in misura non superiore al 10% degli utili netti annuali e per un periodo non superiore a 5 anni; L'ammontare spettante va individuato sull'utile al netto della quota destinata a riserva legale. Inoltre, per gli amministratori, come disposto dall'art. 2389, C.c., tutto o parte del compenso può essere rappresentato dalla partecipazione agli utili;
- **per la copertura di perdite di esercizi precedenti.** L'utile, dopo gli accantonamenti obbligatori a riserva, può essere riportato all'esercizio successivo.



- **Distribuzione ai soci** Qualora in sede di approvazione del bilancio sia deliberata anche la distribuzione dell'utile dell'esercizio, il relativo verbale, come precisato nella RM 22.11.2000, n. 174/E, va registrato entro 20 giorni dalla data dell'assemblea

## 6.2 Destinazione della Perdita d'esercizio

Al manifestarsi di una perdita la stessa può essere riportata all'esercizio successivo ovvero può richiedere alcuni interventi “di copertura” da parte degli amministratori.

È, infatti, necessario verificare se la perdita abbia comportato o meno **la riduzione del capitale sociale**:

- **in misura non superiore a 1/3 dello stesso**: in tal caso non è richiesto alcun adempimento in capo agli amministratori e quindi in sede di approvazione del bilancio può essere disposto:

- il riporto a nuovo della perdita nell'esercizio successivo;
- la copertura della perdita mediante l'utilizzo di riserve. È comunque possibile (facoltà) prevedere la copertura della perdita mediante specifici versamenti da parte dei soci;

- **in misura superiore a 1/3 dello stesso**: in tal caso:

- se il capitale sociale risulta comunque superiore al minimo legale (€ 10.000 per le srl ordinarie; € 1 per le srl semplificate), gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. I soci possono:
  - non prendere alcun provvedimento riportando la perdita a nuovo, qualora ritengano che la stessa derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento;
  - deliberare la riduzione del capitale sociale, che in tal caso è comunque facoltativa. Tra gli “opportuni provvedimenti” assunti al fine di consentire la copertura della perdita, possono essere, tra l'altro, fatti rientrare gli apporti spontanei dei soci (versamenti a fondo perduto), nonché la rinuncia, da parte dei soci, ai crediti vantati nei confronti della società (ad esempio, per precedenti finanziamenti concessi alla società);
- se il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale gli amministratori devono convocare **senza indugio** l'assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale



---

e il contemporaneo aumento del medesimo ad un ammontare non inferiore al minimo. L'assemblea può deliberare, in alternativa alla ricostituzione del capitale sociale, la trasformazione o lo scioglimento della società.